



ATTO N. 2066

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri PORZI e GUASTICCHI

“DISPOSIZIONI PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 965, 966 E 967, DELLA LEGGE 30/12/2018, N. 145 (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019/2021)”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy

il 10/05/2019

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 10/05/2019

**Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Porzi, Guasticchi concernente
“Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell’articolo 1, commi
965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)”.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge si intende dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dall’articolo 45 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), nonché a quanto disposto dai commi 966 e 967 del medesimo articolo 1 della legge 145/2018. La normativa statale richiamata pone in capo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, riconducendolo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, l’obbligo di rideterminare, ai sensi del comma 966 sopra citato, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale, dettando i termini per l’adeguamento, nonché le sanzioni per il caso in cui le Regioni non vi provvedano entro detti termini.

Si ricorda che il citato comma 965, dell’articolo 1 della legge 145/2018, come modificato dal d.l. 34/2019 prevede: “Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall’anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalita’ previste dal proprio ordinamento, entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non e’ erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.”.

Il comma 966 prevede: “I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l’armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.”.

Il comma 967 prevede: “Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il



quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.”.

I criteri e i parametri per la rideterminazione degli assegni vitalizi di cui al comma 966 della legge 145/2018 sono stati deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: in data 3 aprile 2019, è stata stipulata l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Con detta Intesa, tra l'altro, il Governo si impegnavano ad adottare tempestivamente con il primo provvedimento legislativo disponibile le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi di cui all'articolo 1, comma 965, della legge n. 145/2018, dal 30 aprile al 30 maggio 2019.

Al proposito, va detto che il decreto legge 34/2019, sopra menzionato, è intervenuto sul testo originario del comma 965 dell'articolo 1 della legge 145/2018, in linea appunto con quanto previsto nell'Intesa, posticipando al 30 maggio 2019 il termine finale per l'adeguamento da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quando non occorra procedere a modifiche statutarie.

Occorre ricordare inoltre che, a seguito della citata Intesa, è stato formulato, da parte della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria il 17 aprile 2019, un Documento di indirizzo (Ordine del giorno 01/2019), nel quale, la Conferenza, al fine di garantire l'armonizzazione delle rispettive normative regionali e la disciplina di clausole di salvaguardia, volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni ha assunto, tra l'altro, uno schema comune di testo di legge attuativo dell'Intesa che le Regioni possono utilizzare come riferimento nella stesura della loro legge regionale. La presente proposta di legge è stata redatta sulla base di tale schema comune di testo.

Va altresì ricordato che la Regione Umbria, con legge 23 dicembre 2011, n. 20 (*Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali) e alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali)*) ha abrogato a decorrere dalla X legislatura regionale l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (*Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali*) e, con legge regionale 23 aprile 2018, n. 3 (*Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)*), ha disposto una riduzione temporanea degli assegni vitalizi e di reversibilità in pagamento di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, per la durata di trentasei mesi (con

decorrenza dal mese successivo all'entrata in vigore della medesima legge e nella misura indicata nella legge stessa).

Ciò ricordato, per quanto attiene la proposta di legge in oggetto, si precisa in particolare quanto segue.

L'articolo 1 della proposta di legge indica le finalità e l'ambito di applicazione della legge, specificando altresì che la legge dà attuazione alle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 145/2018, conformandosi all'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019).

Gli articoli 2 e 3 recano disposizioni relative alla rideterminazione degli assegni vitalizi con il sistema contributivo. Detti articoli applicano, in particolare, la nota metodologica allegata all'Intesa sopra indicata, nonché il documento di indirizzo approvato dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative in data 17 aprile 2019.

L'articolo 4 prevede che gli importi degli assegni vitalizi, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.

Gli articoli 5, 6 e 7 contengono rispettivamente: abrogazioni degli articoli 1, 2 e 4 della l.r. 3/2018 (legge che concerne la riduzione temporanea degli assegni vitalizi e di reversibilità in pagamento), la norma finanziaria e, infine, la disciplina dell'entrata in vigore della legge e della decorrenza degli effetti della rideterminazione degli assegni vitalizi.

Attestazione di neutralità finanziaria

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ma produce risparmi di spesa conseguenti alla rideterminazione degli assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo e senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 23 aprile 2018, n. 3, come previsto dall'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Tali risparmi di spesa comportano riduzioni delle autorizzazioni di spesa previste alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2020-2021 dell'Assemblea legislativa della Regione.

Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa.
2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 23 aprile 2018, n. 3 (Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)).

Art. 2 – Rideterminazione.

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, allegata alla nota metodologica parte integrante dell'Intesa, con riferimento all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica parte integrante dell'Intesa.
3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.
4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all'Allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti.
5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.
6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi precedenti, al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A) alla presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.
7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione

l'Allegato A) di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante ai sensi della normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla l.r. 3/2018.

8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

Art. 3 – Montante contributivo.

1. Per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto dalla nota metodologica parte integrante dell'Intesa.

2. Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali di ciascun consigliere, come individuati dalla nota metodologica parte integrante dell'Intesa. Solo nel caso in cui tali dati non siano disponibili, si utilizzano i dati riportati nella tabella 1 allegata alla nota metodologica parte integrante dell'Intesa.

Art. 4 – Rivalutazione.

1. Gli importi degli assegni vitalizi, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 5 – Abrogazioni.

1. Gli articoli 1, 2 e 4 della l.r. 3/2018 sono abrogati a decorrere dal 1 novembre 2019.

Art. 6 – Norma finanziaria.

1. I risparmi di spesa conseguenti alla rideterminazione degli assegni vitalizi di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base della disciplina di cui alla presente legge comportano riduzioni delle autorizzazioni di spesa previste alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2020-2021 dell'Assemblea legislativa della Regione.

Art. 7 – Entrata in vigore e decorrenza di effetti.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi da effettuare ai sensi della presente legge decorre nei suoi effetti dal 1 novembre 2019.

I Consiglieri regionali


.....

.....
.....

ALLEGATO A)

Assegno vitalizio spettante	Aliquote base	Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	9%	0%	9,9%	10,8%	11,7%	13,5%	15,3%
Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	13,5%	0%	14,85%	16,2%	17,55%	20,25%	22,95%
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	18%	0%	19,8%	21,6%	23,4%	27 %	30,6%
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	22,5%	0%	24,75%	27%	29,25%	33,75%	38,25%
Oltre euro 8.001,00	30%	0%	33%	36%	39%	45%	51%